

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"AGROSILVAE

Associazione di Promozione Sociale"

con sede in Supersano

ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 n.117

*** * * * ***

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - E' costituita, quale Ente del Terzo Settore, in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs 117/2017, l'associazione denominata

"AGROSILVAE

Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione potrà anche utilizzare la denominazione in forma contratta **"AGROSILVAE - APS"**; con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione potrà ricomprendere nella denominazione anche l'acronimo ETS.

Dell'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" l'Associazione deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Parimenti, l'Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli estremi di iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2 - L'associazione ha **sede** legale nel **Comune di Supersano**, alla via Vittorio Emanuele, n.42.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art.3 - La **durata** dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art.4 - L'associazione **"AGROSILVAE - APS"**, più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

***=)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legi-

Allegato "A"
al n. 21225
della Raccolta

slativo 8 novembre 2021, n. 199;

*=) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

*=) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

*=) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

*=) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

*=) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

*=) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

*=) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

*=) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

*=) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

*=) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

*=) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

*=) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

*=) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

*=) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 5 - L'associazione per realizzare i propri scopi, e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si

propone di:

- *= Promuovere manifestazioni e percorsi turistici al fine di valorizzare il patrimonio storico artistico culturale, le tradizioni locali, la culturale popolare, il folklore, gli antichi mestieri e i saperi manuali creando occasioni di incontro e di aggregazione e assolvendo alla funzione socio-culturale di crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
- *= Organizzare eventi: mostre d'arte, laboratori creativi, conferenze, sagre tradizionali, fiere popolari.
- *= Provvedere alla raccolta di documentazione per la realizzazione di prodotti editoriali di taglio scientifico, culturale e divulgativo.
- *= Promuovere la salvaguardia di piante e colture antiche presenti sul territorio pugliese.
- *= Provvedere alla raccolta di semi e piantumare piante arboree per la riforestazione dell'antica foresta Belvedere, e delle aree SIC e SIR.
- *= Sensibilizzare attività di sviluppo ecosostenibile e la tutela del territorio, con particolare attenzione alla pianificazione territoriale.
- *= Valorizzare nel contesto di riferimento le risorse territoriali mediante la promozione del territorio e delle attività turistiche e culturali, valorizzare inoltre i beni culturali, le attività cinematografiche, teatrali e musicali volte alla crescita del territorio.
- *= Promuovere e mantenere rapporti con le rappresentanze del mondo istituzionale e politico locale al fine di individuare linee di indirizzo di crescita comune per l'intera comunità.
- *= Propagandare e valorizzare attraverso le forme più consoni le attività turistiche, commerciali, artigianali e agricole.
- *= Collaborare con Autorità, Enti e Associazioni per dibattere e contribuire alla risoluzione di problematiche condivise.
- *= Gestire e costruire impianti destinati all'esercizio delle attività sociali, stipulando, all'occorrenza, convenzioni con Enti Pubblici o privati, relativamente alla gestione.
- *= Promuovere iniziative sociali, culturali ed artistiche di vario genere, quali quelle relative alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente, alla ricerca e all'individuazione di beni di interesse storico, in stretta collaborazione con i Comuni, la Regione e gli altri Enti pubblici e privati, eventualmente anche stipulando convenzioni con Enti.
- *= Costituire appositi comitati scientifici di professionisti, in grado di proporre soluzioni e fornire adeguati spunti di riflessione, mediante attività di ricerca e di analisi a carattere interdisciplinare, su problemi di interesse locale particolarmente complessi e/o che richiedano una pluralità di competenze differenti ed una integrazione di know-how specifici.

*= Svolgere azione sociale, promozionale, culturale, di collegamento e di rapporti con le istituzioni pubbliche e le altre categorie e sindacati.	*= Istituire e gestire scuole, centri scolastici, corsi di formazione anche professionale, in Italia e/o nei paesi di origine degli extracomunitari da integrare. *= Svolgere attività anche con terzi non soci per la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n.381 dell'8 novembre 1991, dalla Legge n.118/2005 (disciplina dell'impresa sociale), dalla legge n.266/1991 (volontariato), dalla Legge n 189/2002 (immigrazione ed asilo), dalla Legge n.45/1999, (intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), dalla Legge n.285/1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Legge n. 328/2000 (realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali), la Legge 13 luglio 2015 n. 107, dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71, che contiene una disciplina specifica sulla tutela dei giovani per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo. *= Creare possibilità di confronto, supporto, coordinamento tra Giovani, Imprenditori e Liberi Professionisti operanti nelle diverse discipline. *= Promuovere e realizzare per i giovani attività formative professionalizzanti, servizi di supporto tecnico e consulenza, finalizzate ad una crescita culturale, alla specializzazione delle competenze e ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro. *= Intervenire, promuovere e partecipare, a mezzo di propri delegati, a riunioni, manifestazioni, congressi di carattere commerciale ed economico. *= Assicurare, previa convenzione con gli associati che si rendono disponibili, e nell'ambito dei settori di attività dell'Associazione, assistenza legale, fiscale, sanitaria, assicurativa, economica-finanziaria, gestionale-informatica e ogni tipo di servizio legato al mondo delle professioni. *= Sviluppare rapporti con il mondo della Politica, le Associazioni Sindacali, le Associazioni di consumatori, Associazioni di Categoria, l'Università e mezzi di comunicazioni, la Società Civile le libere professioni, nonché le organizzazioni ed associazioni professionali. *= Promuovere e stimolare la cultura alimentare e enologica dei prodotti tipici, biologici, mediante viaggi studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici e prodotti biologici. *= Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura alimenta-
--	--

re, sana alimentazione biologica, enogastronomica, anche nella futura ottica di creazione e vendita di prodotti legati alla tradizione, e alla filiera di prodotti di eccellenza biologica.

*= Attivare iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire corsi didattici, culinari, artistici, sportivi anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, e o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per facilitare l'inserimento della persona nella vita professionale, artistica e sportiva e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita.

*= Promuovere percorsi di carattere psicoeducativo e ludico aventi lo scopo di favorire il benessere emotivo potenziando la capacità di affrontare in modo costruttivo emozioni quali rabbia, depressione, ansia, sensi di colpa per contrastare il fenomeno del bullismo attraverso la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.

*= Organizzare corsi che guidino i partecipanti alla comprensione dei meccanismi sottostanti le emozioni attraverso i principi della REBT (Terapia Razionale Emotiva Comportamentale). Le competenze acquisite consentiranno di applicare con efficacia percorsi di Educazione Razionale Emotiva (ERE) con bambini e adolescenti in un contesto psicoeducativo.

*= Promuovere lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

*= Promuovere il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

*= Promuovere l'attività di animazione teatrale e di rassegne, di immersione profonda nel bosco per offrire a tutti la possibilità di respirare, condividere la bellezza della natura.

*= Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà dell'intera comunità

*= Elaborare dei progetti e anche partecipare ad eventuali bandi nazionali, ma anche internazionali per permettere la crescita della stessa associazione.

In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione, per il raggiungimento e la concretizzazione dei suoi fini, potrà svolgere le attività di seguito indicate e raggruppate per settori o quelle che il consiglio direttivo riterrà utili per un miglior conseguimento delle finalità sociali. Pertanto l'associazione svolge:

*= Attività Culturali: dibattiti, seminari conferenze, convegni, proiezioni di filmati, concerti, spettacoli musicali,

teatrali e simili.

*= Attività di formazione: corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento teorico/pratici.

*= Attività editoriale : pubblicazione di testi, periodici, bollettini, atti di convegni o qualunque altro materiale prodotto dagli associati in linea con gli scopi associativi, anche on-line, e organizzare seminari, studi e ricerche.

*= Attività di dialogo e cooperazione europea ed internazionale, volta allo sviluppo di progetti che favoriscono il raggiungimento degli scopi associativi.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate con apposito Decreto ministeriale.

SOCI

Art. 7 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso ha decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo persona-

le, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n.117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili (o i diversi limiti che dovessero in seguito risultare dalle modifiche normative), previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 13 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, i soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Lavoratori

Art. 14 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI

E CARICHE ELETTIVE

Art. 15 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

-) almeno una volta all'anno;
-) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
-) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
-) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici, purché, in ogni caso, sia garantita la certezza e la tempestività della ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e cioè alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-) discute ed approva il bilancio;
-) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
-) definisce il programma generale annuale di attività;
-) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
-) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
-) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
-) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
-) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
-) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
-) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
-) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
-) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
-) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea è validamente costituita con la due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in

quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato a ciascun consigliere con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;

- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

-) elegge tra i propri componenti il Presidente;

-) elegge tra i propri componenti il Vice presidente;

-) elegge eventualmente tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario;

-) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

-) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

-) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

-) predispone annualmente il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

-) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

-) stabilisce le quote annuali dovute dai soci;

-) conferisce procure generali e speciali;

-) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissando-
ne mansioni, qualifiche e retribuzioni;

-) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento
dell'associazione e degli organi sociali;

-) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuo-
vi soci;

-) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati
dal Presidente;

-) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno
o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro
sostituzione attingendo dalla graduatoria dei non eletti e
nell'ordine di preferenza dalla stessa risultante. Allorché
questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni
suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi
Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica al-
l'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri
in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare
l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'asso-
ciatione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica
quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere
pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciar-
ne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o so-
ci con procura generale o speciale. In caso di assenza o im-
pedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presiden-
te.

Di fronte ai terzi, la presenza o la firma del Vice Presiden-
te fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti
d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Diretti-
vo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non
ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personal-
mente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27 - Ad uno dei Consiglieri può essere attribuito l'in-
carico di Tesoriere, cui spetta il compito di tenere e ag-
giornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sul-
la base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con ban-
che e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o e-
stinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effe-
tuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque ese-
guire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affi-
dategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta
dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massi-
mo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28 - Ad uno dei Consiglieri può essere attribuito l'in-

carico di Segretario, cui spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Revisore legale dei conti

Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 (centomila) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 38 - Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste del-

l'art.20, comma 2, dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017, e loro successive modifiche ed integrazioni.

F.to: Cutrino Lucia, Giuseppe Agrosi, Ingrosso Maria Sonia, Monica Torsello, De Vitis Martin, Valentino Galati, Chetta Francesco Salvatore, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).